



| | |
|---|-----------------------------------|
| Deliberazione n. 837 | Seduta del 27 MAG. 2021 |
| <p>Affidamento del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa in adesione ex post a procedura aperta espletata da ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO</p> | |

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica e comprendente, oltre al P.O. di Monza, il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex distretto ASL di Monza, come da D.G.R. 30/11/2020, n. XI/3952 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019";

Richiamata la deliberazione n. 549 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: "*Presenza d'atto degli esiti dell'assessment dell'analisi dei processi dei sistemi informativi*";

Dato atto che, come definito nell'Executive Summary dell'assessment di cui alla delibera sopracitata, a fronte dello scenario rilevato:

- sono state ipotizzate 3 fasi di intervento (TATTICA, STRUTTURALE e di MANDATO), definite in base ai livelli di priorità determinati anche in ragione del grado di rischio e sono state proposte delle azioni per la messa in sicurezza dell'attuale impianto per macro-aree;
- sono stati evidenziati gli elementi di massima criticità riscontrati nell'ambito dei sistemi informativi aziendali, tra cui il "*Malfunzionamento e obsolescenza del CUP, del quale è improrogabile l'evoluzione verso una versione aggiornata, stabile e coerente coi vincoli normativi*";

Dato atto infatti che con la succitata delibera 549/2020 la sostituzione dell'applicativo CUP è stata inserita nella prima fase di intervento ("FASE TATTICA"), come criticità ad "ALTISSIMA PRIORITÀ", in quanto il software attuale non è "*più supportato dal fornitore,*



non risponde a tutti requisiti regionali di integrazione al CCR e di evoluzione della piattaforma di integrazione regionale e repository referti”, ponendo l’azienda di fronte all’”esposizione al rischio di fermi applicativi, bassa qualità dei dati estratti che richiedono interventi manuali prima dell’invio dei flussi di rendicontazione; mancanza del rispetto normativo e dei requisiti regionali; alti costi di gestione conseguente inefficienza e rallentamento dei processi produttivi; mancato rispetto SLA verso il CCR Regionale”;

Considerato che, per tutti i motivi sopraindicati, è risultato necessario attivare le procedure per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e in linea con le indicazioni regionali in materia;

Richiamata la D.G.R. 16/12/2019, n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020”, ed in particolare al punto 5.2 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo delle piattaforme telematiche SINTEL e NECA” che dispone, tra l’altro, che gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative a beni e/o servizi già oggetto di Contratti/Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in loro favore da ARIA S.p.a. o oggetto di convenzione Consip;

Verificato:

- ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., che non risultano attive convenzioni CONSIP;
- in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 5.12.2016, n. X/5954, che non risultano attive convenzioni ARCA per l’acquisizione di forniture comparabili a quelle oggetto del presente provvedimento cui poter far ricorso;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 47 del 04/02/2021, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO ha aggiudicato alla Data Processing S.p.A. la procedura aperta per l’affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per un periodo di 48 mesi, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi;
- gli atti di gara, all’art. 25, prevedono la clausola di adesione ex post al servizio aggiudicato;

Dato atto che:

- in data 18.2.2021 (prot. 5778/21) e successivamente in data 8.04.2021 (prot. 11157/21), si è provveduto a richiedere ad ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO la possibilità di adesione ex post alla gara in argomento, per un periodo di 48 mesi rinnovabili di ulteriori 48;
- con nota-mail del 14.4.2021, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO ha comunicato a questa Azienda la capienza per l’adesione ex post alla gara di cui trattasi;



- con nota 16.04.2021 (prot. n. 12268/21), questa ASST ha comunicato alla Data Processing S.p.A. l'intenzione di procedere all'adesione postuma alla gara aggiudicata dalla ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, ai sensi dell'art. 25 "Clausola adesione successiva", per un periodo di 45 mesi a far tempo dal 01.07.2021 (rinnovabile di ulteriori 48 mesi) ad un importo contrattuale complessivo presunto pari ad € 683.206,55 (IVA 22% inclusa), a titolo di canone, di cui:
 - € 175.314,00 per Avviamento e messa in esercizio;
 - € 441.974,43 per Servizi applicativi di base;
 - € 65.918,13 per Servizi evolutivi erogati da specialista (a richiesta);
- con nota pec del 19.4.2021, la Data Processing S.p.A. ha confermato la propria disponibilità per gli importi suindicati ed il periodo richiesto;

Precisato che, come da istruttoria agli atti del RUP:

- l'avviamento e messa in esercizio del nuovo applicativo CUP è previsto per l'1.1.2022 e pertanto il canone complessivo pari ad € 683.206,55 (IVA 22% inclusa) verrà registrato sui bilanci degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;
- l'importo contrattuale complessivo pari ad € 683.206,55 (IVA 22% inclusa) deve intendersi integrato con l'ulteriore importo di € 159.800,00 (€ 130.983,61 + € 28.816,39 IVA 22% = € 159.800,00) per la copertura delle attività che la società Data Processing S.p.A. dovrà svolgere, una tantum nel corso dell'anno 2021, al fine di integrare il nuovo software CUP con tutti gli applicativi utilizzati in azienda;

Considerato, inoltre, che la manutenzione sull'attuale sistema CUP - inserito nello stato patrimoniale dell'Azienda tra i programmi e licenze software - è stata affidata, con delibera n. 587 del 22.04.2021 con oggetto "Aggiudicazione delle procedure negoziate per l'affidamento dei servizi di manutenzione software e assistenza tecnica per l'anno 2021 per i sistemi applicativi in uso presso l'ASST di Monza: PO Monza e territorio", alla società GPI spa (P.IVA 01944260221), per il periodo 1.1.2021-31.12.2021, per un importo complessivo di € 193.720,14 e che tale servizio dovrà essere mantenuto fino a naturale scadenza;

Calcolato, pertanto, che per l'ASST Monza l'affidamento alla Data Processing S.p.A. del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per il periodo di 45 mesi dal 01.07.2021 al 31.03.2025, ammonta a complessivi € 683.206,55 (IVA 22% inclusa), eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, oltre al suindicato importo una tantum di € 159.800,00 (IVA 22% inclusa), per le attività di integrazione;

Ritenuto di approvare lo schema di contratto con la Data Processing S.p.A., allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto tra le parti;

Dato atto che - con riferimento ai costi storici - nel corso del 2021 si avrà una spesa di € 159.800,00 (IVA 22% inclusa) per le attività di integrazione del CUP agli applicativi aziendali e nei successivi anni 2022-2025 un incremento di spesa di € € 53. 616,10 come evidenziato nella tabella che segue:



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (3 mesi) |
|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| CANONE NUOVO (ADS) | | 261.463,03 € | 226.400,23 € | 156.274,63 € | 39.068,66 € |
| ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE | 159.800,00 € | | | | |
| CANONE VECCHIO (GPI) | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 48.430,03 € |
| DELTA | 159.800,00 € | 67.742,89 € | 32.680,09 € | - 37.445,51 € | - 9.361,37 € |
| TOTALE DELTA | 159.800,00 € | 53.616,10 € | | | |

mentre nella prevista proroga contrattuale di ulteriori 48 mesi, si otterrà una diminuzione di spesa di € 149.782,36 come qui di seguito rappresentato:

| | 2025 (9 mesi) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 (3 mesi) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CANONE NUOVO (ADS) | 117.205,97 € | 156.274,63 € | 156.274,63 € | 156.274,63 € | 39.068,66 € |
| CANONE VECCHIO (GPI) | 145.290,10 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 48.430,03 € |
| DELTA | - 28.084,13 € | - 37.445,51 € | - 37.445,51 € | - 37.445,51 € | - 9.361,37 € |
| TOTALE DELTA CANONE | - 149.782,36 € | | | | |

Preso atto che l'importo di € 159.800,00 (€ 130.983,61 + € 28.816,39 IVA 22% = € 159.800,00), per le attività finalizzate all'integrazione del nuovo software CUP con gli applicativi utilizzati in azienda, trova copertura con i fondi delle donazioni COVID, di cui alla deliberazione n. 657 del 28.5.2020, in quanto è necessario strutturare in modo completo una soluzione informatica che garantisca la corretta gestione dei pazienti Covid ed il tracciamento delle prestazioni già erogate ed ancora da erogare, per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria che ne ha attestato la copertura economica, registrando l'onere di € 130.983,61 + € 28.816,39 (IVA 22% inclusa) = € 159.800,00 (per le integrazioni) a carico del fondo delle donazioni COVID ed € 560.005,37 + € 123.201,18 (IVA 22% inclusa) = € 683.206,55 a carico del bilancio - gestione sanitaria 2022-2023-2024-2025, con contabilizzazione sul conto 80.25.02.05 "Manutenzione sistema informatizzato" come di seguito dettagliato:

- anno 2022: € 214.313,96 + € 47.149,07 (IVA 22% inclusa) = € 261.463,03
- anno 2023: € 185.573,96 + € 40.826,27 (IVA 22% inclusa) = € 226.400,23
- anno 2024: € 128.093,96 + € 28.180,67 (IVA 22% inclusa) = € 156.274,63
- anno 2025 (01/01/2025-31/03/2025): € 32.023,49 + € 7.045,17 (IVA 22% inclusa) = € 39.068,66

Rilevata l'opportunità di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la D.ssa Vittoria Maria Rosaria Di Fiore - Responsabile S.S. Sistemi Informativi Aziendali;

Visto l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si rimanda a successivo provvedimento lo stanziamento del budget relativo agli incentivi tecnici previsti;



Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, dott. Giordano Repossi – Direttore S.C. Gestione Acquisti ed Economato, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della SC Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare atto che con delibera 549/2020, avente ad oggetto “*Esiti dell’assessment dell’analisi dei processi dei sistemi informativi*”, la sostituzione dell’applicativo CUP è stata inserita nella prima fase di intervento (“FASE TATTICA”), come criticità ad “ALTISSIMA PRIORITA’”, in quanto il software attuale non è “*più supportato dal fornitore, non risponde a tutti requisiti regionali di integrazione al CCR e di evoluzione della piattaforma di integrazione regionale e repository referti*”, ponendo l’azienda di fronte all’*esposizione al rischio di fermi applicativi, bassa qualità dei dati estratti che richiedono interventi manuali prima dell’invio dei flussi di rendicontazione; mancanza del rispetto normativo e dei requisiti regionali; alti costi di gestione conseguente inefficienza e rallentamento dei processi produttivi; mancato rispetto SLA verso il CCR Regionale*”;
2. di dare atto che, per i motivi sopraindicati, è risultato necessario avviare le procedure per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e in linea con le indicazioni regionali in materia;
3. di prendere atto della deliberazione n. 47 del 04/02/2021, con cui il Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO ha aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per un periodo di 48 mesi, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, alla Data Processing S.p.A.;
4. di procedere all’affidamento, in adesione ex-post, alla Data Processing S.p.A. del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per il periodo di 45 mesi dal 01.07.2021 al 31.03.2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi, per complessivi € 683.206,55 (IVA 22% inclusa), di cui:
 - € 175.314,00 per Avviamento e messa in esercizio;
 - € 441.974,43 per Servizi applicativi di base;



- € 65.918,13 per Servizi evolutivi erogati da specialista (a richiesta);
oltre ad € 159.800,00 per le attività di integrazione con gli applicativi aziendali;
5. di approvare lo schema di contratto con la Data Processing SPA, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto tra le parti;
 6. di dare atto che - con riferimento ai costi storici - nel corso del 2021 si avrà una spesa di € 159.800,00 (IVA 22% inclusa) per le attività di integrazione del CUP agli applicativi aziendali e nei successivi anni 2022-2025 un incremento di spesa di € € 53. 616,10 come evidenziato nella tabella che segue:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (3 mesi) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| CANONE NUOVO (ADS) | | 261.463,03 € | 226.400,23 € | 156.274,63 € | 39.068,66 € |
| ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE | 159.800,00 € | | | | |
| CANONE VECCHIO (GPI) | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 193.720,14 € | 48.430,03€ |
| DELTA | 159.800,00 € | 67.742,89 € | 32.680,09 € | - 37.445,51 € | - 9.361,37 € |
| TOTALE DELTA | 159.800,00 € | 53. 616,10 € | | | |

mentre nella prevista proroga contrattuale di ulteriori 48 mesi, si potrà invece ottenere una diminuzione di spesa complessiva di € 149.779,40 come qui di seguito rappresentato:

| | 2025 (9 mesi) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 (3 mesi) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CANONE NUOVO (ADS) | 117.205,97 € | 156.274,63 € | 156.274,63 € | 156.274,63 € | 39.068,66 € |
| CANONE VECCHIO (GPI) | 145.289,61 € | 193.719,48 € | 193.719,48 € | 193.719,48 € | 48.429,87 € |
| DELTA | - 28.083,64 € | - 37.444,85 € | - 37.444,85 € | - 37.444,85 € | - 9.361,21 € |
| TOTALE DELTA CANONE | - 149.779,40 € | | | | |

7. di dare atto che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, con registrazione dei costi come segue:
 - € 130.983,61 + € 28.816,39 (IVA 22% inclusa) = € 159.800,00 (per le integrazioni ai sistemi aziendali) a carico del fondo delle donazioni COVID, di cui alla deliberazione n. 657 del 28.5.2020, in quanto è necessario strutturare in modo completo una soluzione informatica che garantisca la corretta gestione dei pazienti Covid ed il tracciamento delle prestazioni già erogate ed ancora da erogare, per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
 - € 560.005,37 + € 123.201,18 (IVA 22% inclusa) = € 683.206,55 a carico del bilancio – gestione sanitaria 2022-2023-2024-2025, con contabilizzazione sul conto 80.25.02.05 “Manutenzione sistema informatizzato” come di seguito dettagliato:
 - o anno 2022: € 214.313,96 + € 47.149,07 (IVA 22% inclusa) = € 261.463,03
 - o anno 2023: € 185.573,96 + € 40.826,27 (IVA 22% inclusa) = € 226.400,23



- anno 2024: € 128.093,96 + € 28.180,67 (IVA 22% inclusa) = € 156.274,63
 - anno 2025 (01/01/2025-31/03/2025): € 32.023,49 + € 7.045,17 (IVA 22% inclusa) = € 39.068,66;
8. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la D.ssa Vittoria Maria Rosaria Di Fiore – Responsabile S.S. Sistemi Informativi Aziendali;
 9. di rimandare a successivo provvedimento lo stanziamento del budget relativo agli incentivi tecnici previsti l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, dott. Giordano Reposi – Direttore S.C. Gestione Acquisti ed Economato, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
 11. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 837 del 27 MAG. 2021

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa in adesione ex post a procedura aperta espletata dal Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO

Il Responsabile del Procedimento

Direttore S.C. Gestione Acquisti ed Economato
(Giordano Repossi)

Visto di congruità tecnica di competenza

Direttore Dipartimento Amministrativo
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

ASST MONZA
Ospedale San Gerardo
Via Pergolesi, 33 20900 Monza (MB)
C.F./P. IVA 09314290967

Contratto

CIG (Codice Identificativo Gara) n. – SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP), COMPRESIVO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE DATI, SVILUPPO INTERFACCE DI INTEROPERABILITÀ E CONDUZIONE OPERATIVA.

QUADRO ECONOMICO

| | |
|---|--------------|
| IMPORTO DEL CONTRATTO | € 560.005,37 |
| ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | Non previsti |
| TOTALE CONTRATTO (A) | € 560.005,37 |
| IVA 22% (C) | € 123.201,18 |
| TOTALE (A)+(B)+(C) | € 683.206,55 |

tra:

ASST Monza con sede in Monza (MB), in Via Pergolesi n. 33 - cap. 20900 CF/PI 09314290967,

e

l'operatore economico Data Processing S.p.A. di Bologna, Via della Liberazione n. 15 - P.Iva/C.F.: 00311430375, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentate, LUCA BOATTO, C.F. BTTLUC62M19H71M, nato a Salò (BS) il giorno 19 agosto 1962, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - a. Documenti Normativi:
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
 - b. Documenti di gara:
 - Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale;
 - Offerta economica datata 12 ottobre 2020 (prot. informatico 1602493277035) presentata dalla Società Data Processing Spa in sede di gara;
 - Offerta tecnica illustrante il progetto organizzativo, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio offerto, prodotta in sede di procedura;
- con deliberazione datata 4 febbraio 2021, n. 47, l'ASST Gaetano Pini CTO ha disposto l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per un periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 48 mesi, all'operatore economico Data Processing S.p.A. di Bologna, Via della Liberazione n. 15 - P.Iva/C.F.: 00311430375 per un importo pari ad € 621.622,20 Iva 22% esclusa;
- con deliberazione n. del l'ASST Monza, ha preso atto della predetta deliberazione n. 47/2021 ed ha affidato in adesione ex post alla Data Processing S.p.A. il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per

il periodo di 45 mesi dal 01.07.2021 al 30.03.2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi;

- Data Processing S.p.A. è regolarmente iscritta alla camera di Commercio di Bologna dal 19.02.1996 al n. REA BO - 197041;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale, nonché ai relativi allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto e prestazioni corrispettive

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Monza il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa.

Il servizio oggetto del presente contratto ha come scopo la razionalizzazione dell'uso delle risorse informative a supporto di tutti i processi gestionali riguardanti i pazienti ambulatoriali ed assimilati, attraverso l'utilizzo di un sistema unico a livello aziendale per tutte le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione, incasso e rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali e di laboratorio erogate in Azienda, pienamente integrato, con tutte le componenti del Sistema Informativo Socio – Sanitario (SISS), con la Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI) e con i sistemi dipartimentali clinici ed amministrativo contabili attualmente in uso presso l'ASST, oltre che per le attività di gestione, monitoraggio, analisi delle agende di prenotazione, che consentano la pianificazione e la programmazione delle attività, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale.

Il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP) ricomprende la fornitura di un sistema unico per la gestione del Centro Unico di Prenotazione, nonché i servizi di manutenzione correttiva, adattativa, normativa ed evolutiva ed il rilascio di nuove versioni del sistema stesso.

Il servizio dovrà attuarsi attraverso un outsourcing applicativo che preveda l'accesso in remoto da parte degli operatori dell'Ente ad un sistema informativo messo a disposizione dall'operatore economico affidatario, che potrà essere installato nel Data Center regionale, e in grado di assicurare la piena fruibilità di tutte le funzionalità applicative di sistema nonché l'integrazione con i sistemi terzi e con le componenti del Sistema Informativo Sociosanitario.

Più specificatamente costituiscono oggetto del presente contratto i seguenti servizi, così come riportato all'art. 2 – "Descrizione del servizio" del Capitolato Speciale, a cui si fa espresso rinvio:

- Servizi di Migrazione dati dall'attuale sistema CUP e dall'attuale sistema di gestione accettazioni di laboratorio;
- Realizzazione sistema di interoperabilità;
- Servizi Applicativi di base;
- Servizi di Evoluzione;
- Servizi di conduzione: presidio di competenze specialistiche on – site.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che, pur non essendo state eventualmente menzionate e regolamentate all'interno del Capitolato Speciale, siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, l'operatore contraente dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente documento e del Capitolato Speciale, sia in fase di avvio di esecuzione del contratto che in qualsiasi momento della sua esecuzione.

Art. 2 – Fasi di esecuzione del servizio

Il servizio di gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dovrà essere erogato in più fasi progressive di seguito indicate:

- Avviamento e messa in esercizio (stimata in 6 mesi complessivi a decorrere dal 01 luglio 2021);
- II° Fase: Esercizio ordinario (a partire dalla data di collaudo del sistema e fino alla scadenza contrattuale);
- III° Fase: Conclusione contrattuale (corrispondente all'ultimo semestre di vigenza del contratto).

L'Appaltatore dovrà attenersi alle specifiche modalità indicate nell'Offerta tecnica prodotta in sede di gara e nel Capitolato Speciale, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 3 – "Fasi di esecuzione del servizio".

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di 45 mesi a decorrere dal giorno 01.07.2021 e si intenderà concluso alla data del 31 marzo 2025.

È prevista la clausola opzionale di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 48 (quarantotto) mesi, che l'ASST potrà unilateralmente e discrezionalmente attivare, entro il termine di **180** giorni antecedenti la scadenza del primo periodo di vigenza del contratto di 45 mesi, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo PEC del contraente.

La tabella seguente riporta la differente suddivisione temporale delle tre fasi in cui è articolato il contratto, in relazione alla prima durata contrattuale di 45 mesi o all'eventuale durata di 45 + 48 mesi, in caso di esercizio da parte della ASST della predetta clausola di rinnovo opzionale per ulteriori 48 mesi:

| FASE CONTRATTUALE | DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 45 MESI | DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 45 MESI + 48 MESI |
|------------------------------------|--|--|
| 1° FASE – AVVIO DEL SISTEMA CUP | PRIMI 6 MESI | PRIMI 6 MESI |
| 2° FASE – ESERCIZIO ORDINARIO | 33 MESI | 81 MESI |
| 3° FASE – CONCLUSIONE CONTRATTUALE | ULTIMI 6 MESI | ULTIMI 6 MESI |

In caso di inizio della II° fase di esercizio ordinario, oltre il termine perentorio di 6 mesi a far data dal 01 luglio 2021, la durata della fase di esercizio ordinario sopra riportata sarà ridotta in misura proporzionale ai mesi di mancato avvio (sottraendo i mesi di ritardo).

È riconosciuta all'ASST Monza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto (per tale intendendosi sia quello originario di 45 mesi sia quello eventualmente rinnovato per ulteriori 48 mesi), alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'operatore economico appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'operatore economico appaltatore si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 4 – Condizioni generali

Il servizio oggetto del presente contratto sarà eseguito nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara e nel Capitolato Speciale nel particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

ART. 4 – Requisiti funzionali del Sistema;

ART. 5 – Requisiti tecnici non funzionali del Sistema;

ART. 6 – Gestione del progetto (Project Management);

ART. 7 – Gestione operativa del servizio;

ART. 8 – Infrastruttura tecnologica.

Art. 5 – Corrispettivi

L'ASST Monza riconoscerà all'operatore economico contraente i corrispettivi offerti in sede di procedura, come di seguito indicato:

- importo riconducibile ai servizi di avviamento e messa in esercizio a seguito dell'esito positivo del primo collaudo (sistema CUP) e del secondo collaudo (sistema di Accettazione di Laboratorio);
- canone mensile offerto per i servizi di base, da erogarsi a decorrere dal primo collaudo (sistema CUP) di esercizio ordinario per un periodo di 39 mesi, in caso di durata contrattuale di 45 mesi, o per un periodo di 84 mesi, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 48 mesi;
- importo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 2.3.1 del Capitolato Speciale, erogati da Project Manager, Specialista applicativo e Sviluppatore Analista (tariffe unitarie offerte a giornata per ciascuna tipologia professionale per il numero effettivo di giornate erogate).

Di seguito si riportano gli importi che l'ASST Monza corrisponderà a fronte delle specifiche prestazioni erogate:

| Prestazione | Unità di misura | Prezzo unitario offerto Iva escl. | Quantità (periodo 45 mesi) | Importo complessivo offerto Iva escl. per singole voci di costo |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| FASE I°: Avviamento e messa in esercizio | Importo fisso | | Importo fisso da corrispondere per l'avvio del sistema CUP e di Accettazione di Laboratorio | € 143.700,00 |
| Servizi applicativi di base | Canone mensile | € 9.289,08 | Canone mensile per 39 mesi | € 362.274,12 |
| Servizi evolutivi erogati da Project Manager (a richiesta) | Tariffa a giornata | € 495,00 | n. 10 giornate | € 4.862,81 |
| Servizi evolutivi erogati da Specialista applicativo (a richiesta) | Tariffa a giornata | € 395,00 | n. 31 giornate | € 12.427,19 |
| Servizi evolutivi erogati da Sviluppatore Analista (a richiesta) | Tariffa a giornata | € 290,00 | n. 127 giornate | € 36.741,25 |
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO DI 45 MESI IVA ESCLUSA | | | | € 560.005,37 |

In caso di inizio della II° fase di esercizio ordinario, oltre il termine di 6 mesi a far data dal 01 Luglio 2021, si rimanda a quanto espressamente disciplinato all'art. 18 del Capitolato Speciale.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale.

Art. 6 – Domicilio dell'Appaltatore

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge la Società Data Processing S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Bologna, Via della Liberazione n. 15 tel. 0516307411, indirizzo PEC: gare@pec.finmatica.it.

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

Art. 7 – Osservanza della legislazione sul lavoro

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

I lavoratori dipendono dall'Appaltatore e non possono o potranno vantare nessun diritto nei confronti dell'ASST, né hanno o avranno rapporti diretti o indiretti con la stessa: l'Appaltatore solleva l'ASST da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e degli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolare corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, e qualora violi le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'ASST procederà alla sospensione del pagamento del corri-

spettivo ed assegnerà all'Appaltatore aggiudicatario il termine massimo di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine assegnato, l'ASST, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra l'ASST si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo.

Art. 8 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti l'ASST si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 L. n. 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, a pena di nullità assoluta del contratto. Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto nella suddetta legge. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dal predetto aggiudicatario, deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

L'Appaltatore ha trasmesso la propria dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata al presente contratto, nella quale si riportano le persone delegate per la Società Data Processing Spa e i conti correnti dedicati (**allegato 1**).

Ogni variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Tutti i pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, con l'indicazione del CIG. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'ASST avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'ASST di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore di Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giordano Reposi, Direttore della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Vittoria Maria Rosaria Di Fiore, Responsabile S.S. Sistemi Informativi Aziendali della ASST Monza, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Referente del Contratto

Il Referente della Commessa della società Data Processing Spa è di cui si riportano di seguito i riferimenti: mob. +39.....; e-mail:.....; PEC: gare@pec.finmatica.it.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

L'ASST Monza corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati in offerta.

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, come di seguito indicato.

La fatturazione riconducibile ai **servizi di avviamento e messa in esercizio**, potrà avvenire in misura del 60% al primo collaudo (Sistema CUP) e del 40% al secondo collaudo (Sistema di Accettazione di Laboratorio) e comunque in seguito all'esito positivo dei collaudi parziali riportati secondo il seguente schema:

| Oggetto | Deliverable | Anno di avvio |
|---|---|---------------|
| 1 Collaudo : Sistema CUP | | 2022 |
| Analisi e progettazione | Documento di pianificazione e documentazione di progettazione esecutiva | |
| Migrazione dati da attuale Cup G2 | Documento di collaudo della migrazione | |
| Sviluppo servizi di interoperabilità ambito CUP | Documento di collaudo dei servizi di interoperabilità | |
| Formazione e servizi di avvio ambito CUP (fornitore GPI ,prodotto G2) e relativi servizi di interoperabilità | Piano di formazione e di avviamento, Verbale di messa in esercizio, registri firme degli eventi formativi | |
| 2 Collaudo :Sistema Accettazione Laboratorio | | 2023 |
| Migrazione dati da attuale sistema di accettazione di laboratorio (fornitore Dedalus, prodotto DNTerritorio) | Documento di collaudo della migrazione | |

| | | |
|---|---|--|
| Sviluppo servizi di interoperabilità ambito laboratorio | Documento di collaudo dei servizi di interoperabilità | |
| Formazione e servizi di avvio ambito laboratorio e relativi servizi di interoperabilità | Piano di formazione e di avviamento, Verbale di messa in esercizio, registri firme degli eventi formativi | |

Al termine di ogni fase di avvio **prevista negli anni 2022 e 2023** l'ASST provvederà ad emettere ordinativo di fornitura.

La fatturazione riconducibile ai **servizi di base** e ai **servizi di evoluzione** eventualmente necessari decorrerà **dall'inizio della II° FASE di esercizio ordinario per un periodo di 39 mesi**, in caso di durata contrattuale di 45 mesi, **o per un periodo di 84 mesi**, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 48 mesi e comprenderà:

1. il canone mensile offerto per l'erogazione dei servizi di base;
2. il corrispettivo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 2.3.1 del Capitolato Speciale, corrispondente al numero di giornate di servizio regolarmente autorizzato per i prezzi unitari offerti.

Si precisa che la durata complessiva del contratto non potrà essere superiore ai 45 mesi a far data dal 01/07/2021, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Pertanto, in caso di mancato avvio della Fase II di esercizio ordinario da parte dell'Operatore Economico entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrenti dal 01 luglio 2021, le mensilità del canone dovute da questa ASST saranno corrisposte in misura proporzionalmente ridotta ai mesi di ritardo nell'avvio del servizio, senza alcuna possibilità per l'operatore economico di richiedere la corresponsione delle quote non erogate.

In caso di avvio temporale differito del sistema per il regime SSN e Libera Professione, il canone relativo ai servizi di base verrà corrisposto nella misura dell'80% dell'importo aggiudicato per il canone mensile per il regime SSN ed il restante 20% verrà corrisposto a fronte dell'avviamento in esercizio per il regime Libera Professione. In nessun caso l'Azienda corrisponderà all'operatore economico la quota parte del canone non corrisposta in ragione di differito avvio dell'erogazione del servizio inerente il regime Libera Professione.

In conformità a quanto statuito dall'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi deve avvenire mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

L'operatore economico dovrà quindi emettere fattura per le prestazioni rese previo

ricevimento da parte dei competenti uffici aziendali dell'ordinativo elettronico, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, e il pagamento sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale con il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 55/2013.

Al fine della corretta emissione dell'ordinativo di servizio, l'operatore economico si impegna a inviare entro il quarto giorno del mese successivo a quello di riferimento, fattura pro-forma descrittiva delle prestazioni erogate da cui risulti l'importo del canone dovuto, come sopra dettagliatamente descritto.

Le fatture dovranno essere intestate a "Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza (MB) – Via Pergolesi, 33, CAP 20900 Monza (MB) – C.F./P.I.: 09314290967".

In particolare, la fattura elettronica indirizzata a questa ASST dovrà contenere i seguenti elementi specifici:

| | |
|----------------------------------|---|
| Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Monza |
| Indirizzo: | Via Pergolesi, 33 Monza (MB) |
| Codice IPA: | asstmb |
| Codice Univoco Ufficio: | UFRHVH |
| Nome dell'Ufficio: | Uff_eFatturaPA |
| Cod. Fisc. del Servizio di F.E.: | 09314290967 |
| Partita Iva: | 09314290967 |

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice identificativo di gara che per il presente affidamento è CIG:

.....

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Totale documento;
3. Codice fiscale del cedente;
4. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione. La liquidazione della fattura avverrà solo ed

esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio subordinata alla ricezione mensile della reportistica relativa alle attività svolte, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale.

11.1 Pagamenti

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'operatore economico di tutte le condizioni contenute nel presente Documento e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST Monza, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'operatore economico erogatore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente documento, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia.

In caso di ritardato pagamento, oltre i termini di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale ovvero dalla data di collaudo del bene, il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002. Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 12 – Assicurazioni e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento del servizio. A tale scopo l'Appaltatore ha istituito idonea polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi n., rilasciata da

L'ASST Monza è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati ad ASST Monza o a terzi per fatto dell'appaltatore medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto

L'Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. L'Ente non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' onere dell'Appaltatore fare pervenire annualmente copia delle rinnovate polizze d'assicurazione fino alla scadenza del contratto. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 13 – Cauzione definitiva

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro di importo ridotto in considerazione del possesso della certificazione di qualità conservata agli atti, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da, polizza n., facente parte integrante del presente atto pur non allegatavi.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danno. In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Appaltatore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 15 – Cessione d'azienda o suo Ramo – Trasformazione, Fusione, Scissione Societaria

A norma dell'art. 2558 c.c. e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subentro

dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'ASST. Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore delle opere a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/72. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 16– Cessione del contratto e del credito e subappalto ,

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di aver intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi, nei limiti del 40%, come previsto all'art. 105 del D. Lvo n. 50/2016.

Ai sensi del medesimo art. 105 del Codice, l'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST Monza determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

Art. 17 – Contestazioni e Penali

L'accertamento di violazioni alle disposizioni inerenti le obbligazioni relative al servizio di cui al presente contratto comporterà l'applicazione da parte dell'ASST Monza delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

1. MANCATO RISPETTO DELLE CONVOCAZIONI INTERVENUTE

In caso di mancato rispetto delle date indicate dall'ASST in merito alle convocazioni necessarie per l'avvio e per l'ordinaria e corretta esecuzione del servizio, che saranno comunicate entro almeno 48 ore di anticipo, verrà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo;

2. RITARDO DELLA FASE DI AVVIO

In caso di mancato rispetto del termine per l'avvio del servizio rispetto alle tempistiche definite dall'operatore economico nel progetto esecutivo di cui all'art. 6.2, che, in ogni caso, dovranno rispettare le indicazioni di cui all'art. 3 del Capitolato, (passaggio alla II °fase di esercizio ordinario entro 6 mesi a far data dal primo giorno successivo al decorso del periodo

di cui all'art. 32 co. 9 D.Lgs. 50/2016) verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

3. RITARDO IN CONSEGNA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA

In caso di mancato rispetto del termine concordato per il rilascio di un servizio/modulo oggetto di manutenzione evolutiva, ex art. 2.3.1 del Capitolato, verrà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

4. RITARDO NELLA FASE DI CONCLUSIONE CONTRATTUALE

In caso di mancato rispetto del termine concordato per il rilascio dei *deliverable* di cui all'art. 3.3 del Capitolato relativi alla conclusione contrattuale (Fase III), verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

5. RITARDO PER RITARDO NELLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

In caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.7.4.1 del Capitolato Speciale per la risoluzione delle problematiche, ai fini dell'applicazione delle relative penali sarà valutata la percentuale di richieste risolte entro i tempi massimi previsti, dipendenti dalla priorità attribuita alle richieste stesse secondo la tabella che segue:

| | |
|--------------------------|---|
| Unità di misura | Punto percentuale |
| Periodo di riferimento | Mese precedente la rilevazione |
| Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Data Ora (hh/mm/ss) della effettiva presa in carico (<i>D_open</i>) Data Ora (hh/mm/ss) della risoluzione (<i>D_close</i>) Tempo di pending complessivo (<i>T_pending</i>) Numero totale di richieste (<i>N_richieste</i>) |
| Formule Calcolo | Per ciascuna classe si rileva <i>Pi</i> la percentuale di problematiche il cui tempo di risoluzione rientra nel valore di soglia rispetto al totale delle problematiche di quella classe. Si ottengono così 4 indicatori P1, P2, P3, P4 e si esaminano separatamente confrontandoli con il valore di soglia |
| Valore di soglia | >=98% |
| Azioni contrattuali | Il mancato raggiungimento del valore di soglia per ciascun indicatore P1, P2, P3, P4 comporterà l'applicazione della penale pari allo 1% (uno per cento) del canone mensile aggiudicato per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore soglia. |
| Eccezioni | Nessuna |

6. INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

In caso di indisponibilità del servizio, ai fini dell'applicazione delle relative penali, sarà valutata la disponibilità (*uptime*) dei servizi richiesti dall'Ente e oggetto del contratto secondo la tabella che segue. La disponibilità è complessiva e riferita rispetto a qualsiasi tipo di interruzione, sia infrastrutturale che di connettività che di livello applicativo.

| | |
|--------------------------|--|
| Unità di misura | Punto percentuale |
| Periodo di riferimento | Mese precedente la rilevazione |
| Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Intervallo di tempo di indisponibilità (<i>T_down</i>) |

| | |
|---------------------|---|
| | Intervallo di tempo di riferimento (1 mese) (T_{tot}) |
| Formule Calcolo | $IQ = (1 - (T_{down} / T_{tot})) \times 100$ Dove T_{down} è la somma dei singoli tempi di indisponibilità in minuti nell'arco del mese e $T_{tot} = 24 \times 60 \times 30 = 43200$ |
| Valore di soglia | $IU >= 99,5\%$ |
| Azioni contrattuali | L'indisponibilità dei servizi per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia di Uptime IU richiesto per IQ, costituisce disservizio e comporta l'emissione di una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del canone mensile per ogni 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. Esempio: Nel mese in esame si sono avuti i seguenti tempi di indisponibilità: $t_1=45$ minuti, $t_2=33$ minuti, $t_4=109$ minuti, $t_5=400$ minuti. Solo gli eventi connessi a t_4 e t_5 generano penali ma in ogni caso sarà: $IQ = (1 - (45 + 33 + 109 + 400) / 43200) \times 100 = 98,64\%$ Scostamento tra IU e IQ = 86 punti Penale pari 86% del canone mensile |
| Eccezioni | Nessuna |

7. MANCATO AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA DATI

In caso di mancata consegna della documentazione relativa al *Database target* di cui all'art. 2.1 del Capitolato Speciale entro l'inizio della III^a Fase del contratto verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'operatore economico attraverso il controllo della conformità delle prestazioni erogate ai documenti contrattuali provvedendo alla tempestiva segnalazione al RUP di eventuali inadempimenti/irregolarità/difformità riscontrati che potrebbero dar luogo all'applicazione delle penali. Per l'applicazione di eventuali penali il RUP dovrà procedere a contestare per iscritto gli inadempimenti rilevati all'operatore economico il quale dovrà provvedere a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ASST Monza, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali di cui al presente articolo saranno applicate all'operatore economico contraente a decorrere dall'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'adempimento determini un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di promu-

vere l'avvio della procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo all'aggiudicatario/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione di nota di credito.

Art. 18 – Recesso unilaterale dal contratto

18.1. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente subentrante

Ai sensi dell'art. 1671 c.c., l'ASST potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso.

In particolare l'ASST potrà avvalersi di tale facoltà:

- a) per motivi d'interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale, i quali dovranno essere specificati nell'atto deliberativo di recesso;
- b) la medesima facoltà è riconosciuta all'Amministrazione subentrante all'ASST per effetto di eventuali riforme del SSR o SSN che potrà recedere dal contratto riconoscendo alla ditta le prestazioni regolarmente già effettuate per dare continuità al rapporto.

In caso di recesso durante l'esecuzione del contratto, l'ASST sarà tenuta a pagare al contraente il corrispettivo per il servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

18.1. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo paragrafo 18.1.1.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

18.1.1 Convenzioni Centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi

analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

19.1 Clausola Risolutiva espressa

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, l'ASST potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

1. qualora non si sia completata la I FASE di avvio, almeno per la parte di servizio inerente l'ambito CUP, entro 12 mesi dalla data di avvio della fase esecutiva del contratto a far data dal 01 luglio 2021;
2. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 17, n. 3 penalità della stessa tipologia o n. 5 penalità;
3. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
4. in caso di concordato preventivo senza continuazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
5. per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
6. per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;
7. in caso di frode del contraente o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda beneficiaria del servizio o terzi;
8. nel caso dei seguenti inadempimenti contrattuali, considerati gravi:
 - inosservanza dei requisiti di sicurezza riconducibili alla attività del contraente;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;

9. qualora successivamente alla stipula del contratto fosse accertata la sussistenza di una causa d'esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, ASST Monza comunicherà per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo, se del caso, un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

Si applica l'ultimo capoverso dell'art. 19.2 che segue.

19.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. 19.1 e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 17, provvederà a trasmettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro 10 giorni solari dalla segnalazione, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo o non avesse alcun esito entro il termine fissato, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST Monza potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST contraente avrà la facoltà di affidare i servizi oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e, se questo non accettasse, a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate al precedente art. 19.1 ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l'Azienda contraente potrà riversi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito. Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

Art. 20 – Codice di comportamento e Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'ASST e la Società Data Processing S.p.A. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto **(allegato 2)**.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Art. 21 – Disposizioni antimafia

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che questa ASST ha in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La società Data Processing Spa prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

Art. 22 – Spese di contratto, di registro ed accessorie

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Monza, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

Art. 23 – Foro competente

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 24 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Documento ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 – Modifiche

Il presente contratto, e relativi atti esplicitati nell'elenco documenti e allegati, costituiscono l'unica regolamentazione dei rapporti tra le parti e sostituiscono qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.

Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente contratto e negli atti dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto e debitamente documentata.

Art. 26 – Trattamento dati personali- Individuazione e Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi Regolamento), informiamo che l’ASST di Monza tratta i dati personali dell’interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ASST Monza.

Si rende noto all’interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ASST di Monza è il seguente soggetto:

| DPO | E-mail |
|----------------------|--|
| Avv. Alessia Ferrari | dpo@asst-monza.it |

L’informativa completa redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento è reperibile presso gli uffici e scaricabile dal sito web www.asst-monza.it

Nel caso in cui il servizio e/o il bene oggetto delle presente procedura di acquisto prevedesse la necessità del fornitore di trattare dati personali dei quali la Titolarità è dell’ASST di Monza si svilupperà nei confronti del fornitore medesimo una responsabilità del trattamento in outsourcing ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Qualora vi fossero particolari tipologie di servizi e/o beni il cui acquisto comportasse un trattamento di dati personali del fornitore non configurabile come una Responsabilità del trattamento in outsourcing ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, ma una titolarità autonoma (ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del medesimo Regolamento) oppure una contitolarità (ai sensi dell’articolo 26 del medesimo Regolamento), sarà l’ASST di Monza a produrre idonea documentazione per definire i profili del trattamento dati del fornitore ed a sottoporre al medesimo tale atto.

Atto di individuazione.

In virtù della fornitura affidata all’Aggiudicatario che è inerente il seguente macro-ambito di

attività: fornitura di sistema di Prenotazione, la quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare l'Aggiudicatario in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina potrà essere oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare all'ASST l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. L'ASST provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo interven-gano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti dell'ASST MONZA, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti alla fornitura affidata al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali entro il termine di trentasei ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle atti-

ività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo mail **dpo@asst-monza.it** dovrà contenere almeno i seguenti punti:

natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine della fornitura il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile.

Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art.

82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel presente contratto di fornitura.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Letto, confermato e firmato.

ASST Monza

.....

Data Processing Spa
Legale Rappresentante
Boatto Luca

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Data Processing Spa
Legale Rappresentante
Boatto Luca